

Intervento 10.01.09 - Apicoltura per la Preservazione della biodiversità.

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

#### 8.2.10.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

La base giuridica della Misura 10 è l'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo ai Pagamenti agro-climaticoambientali. Definizioni Ai sensi della Legge n. 313/2004 si intende per:

- arnia: il contenitore per api;
- alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- apiario: un insieme unitario di alveari;
- postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
- nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
- zona di foraggiamento: spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

La Calabria per la sua varietà climatica, contrasto di substrati e suoli e per la sua posizione geografica, si distingue per essere caratterizzata da una grande varietà di habitat. Gran parte della flora spontanea potrebbe essere particolarmente beneficiata dal lavoro d'impollinazione integrata di insetti pronubi sia allevati che selvatici.

La Calabria, da secoli, è una terra vocata all'allevamento delle api, infatti già nel primo dopoguerra molti agricoltori, specialmente nel reggino, praticavano il mestiere dell'apicoltura, utilizzavano i tradizionali bugni villici di paglia (o varrili). Col passare degli anni, l'apicoltura, divenendo una vera e propria professione, si è dotata di tecniche di allevamento più moderne, con la realizzazione di grandi produzioni di qualità e varietà (arancio, sulla, eucalipto, castagno, clementine, melata, ecc.).

Ciò ha determinato che, nell'ordinarietà di conduzione dell'alveare, con riferimento alla pratica del nomadismo, gli apicoltori sceglieranno prioritariamente e/o esclusivamente, siti in cui fossero in atto monoculture erbacee ed arboree di sistemi agricoli intensivi a discapito di aree a bassa produzione nettariifera coincidenti con zone di agricoltura estensiva e di habitat naturali e seminaturali.

Le suddette aree, sono zone a bassa produzione nettariifera; la produzione di miele in zone ad agricoltura estensiva è in media il 32% in meno rispetto a quella prodotta in altre zone della regione dove la produzione media ad alveare si attesta ad una media di 40 Kg.

In queste aree inoltre, risulta ridotta la popolazione di insetti impollinatori i cui habitat vanno progressivamente perdendosi anche a causa dei mutamenti nell'uso del suolo.

Gli studi scientifici disponibili sullo stato degli impollinatori selvatici, registrano un declino delle

popolazioni sia in termini di numero di individui per specie, sia di numero di specie. Le cause addotte, alla base di questo declino, risultano, tra le altre, i cambiamenti climatici, il mutamento nell'uso del suolo, la frammentazione degli habitat e l'inquinamento dell'ambiente in generale. Tuttavia le cause più comuni e diffuse per il declino di una specie di impollinatore sono la scarsità di risorse mellifere e di luoghi di nidificazione.

Il destino delle piante e dei loro Apoidei impollinatori è strettamente interconnesso: se gli impollinatori diminuiscono, le piante da questi impollinate produrranno meno semi e vi sarà di conseguenza un numero inferiore di fiori nell'anno successivo; questo a sua volta porterà un ulteriore calo nel numero di impollinatori. Questa situazione è stata denominata "vortice di estinzione" nella quale due o più specie mutualmente dipendenti l'una dall'altra si conducono a vicenda verso l'estinzione.

In seguito all'osservazione dell'ordinarietà di conduzione della pratica del nomadismo apicolo e della riduzione di popolazione di insetti impollinatori selvatici, è nata l'esigenza di porre in essere il presente intervento con le modalità di azione di seguito specificate e con l'obiettivo della salvaguardia della biodiversità nelle zone di agricoltura estensiva e di habitat naturali e seminaturali; ciò attraverso il miglioramento, rispetto all'ordinarietà, della pratica del nomadismo nel territorio della Regione.

L'intervento consiste nel supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni a fronte dell'assunzione di impegni più favorevoli all'ambiente rispetto alle pratiche ordinarie, tra cui principalmente l'attività di nomadismo verso aree particolarmente importanti che, dal punto di vista naturalistico, presentino diversità di specie floricole agrarie e naturali ma di minore valore nettario perché in genere non interessate da forme di agricoltura più intensiva; tali aree normalmente vengono escluse dalle normali pratiche apicolture per via dei maggiori costi di trasporto dati dalla lontananza fisica dalle zone in cui normalmente risiedono le aziende apistiche e delle minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura è un'attività molto importante per il mantenimento della biodiversità e la conservazione della flora e fauna grazie all'importante lavoro d'impollinazione che realizzano le api e grazie al quale viene mantenuta la biodiversità.

Nelle condizioni ordinarie la **postazione** copre poche centinaia di metri quadrati e viene scelta dall'apicoltore in modo da essere facilmente raggiungibile con veicoli a motore. La postazione si distingue dalla zona di **foraggiamento**, se essa ha una superficie di diverse centinaia mq, quella della zona di foraggiamento può raggiungere diverse centinaia di ettari.

Lo scopo della presente operazione è quindi quello di aumentare il numero apiari, presenti nelle aree interessanti per la biodiversità, rispetto all'ordinarietà, con lo scopo principale di migliorare il servizio di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, di preservare e migliorare la ricchezza della biodiversità vegetale e, di riflesso, l'habitat per molti altri insetti e animali.

Nell'ambito della strategia del Programma, l'intervento contribuisce a rispondere al Fabbisogno F14 (Rafforzare i processi in corso verso un'agricoltura di impronta green e migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici). L'intervento concorre direttamente a mantenere la biodiversità contribuendo agli obiettivi della Focus Area 4A) *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.*

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2004, n.313 che Disciplina l'apicoltura. (GU n. 306 del 31-12-2004) la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività

agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno e l'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano tale attività. Sono quindi considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. Pertanto, essendo in presenza di allevamenti non necessariamente correlati alla terra è previsto un premio ad alveare corrispondente a costi aggiuntivi e ai minori guadagni come da articolo 62 (2) del Regolamento 1305/2013 per impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie e che rispettano gli obblighi di baseline. Considerato, tuttavia che l'ape ha un raggio di volo di circa 2,5 - 3 km e quindi basse distanze tra gli apiari potrebbero creare problemi sanitari, si prevede l'ubicazione degli apiari ad una distanza minima l'uno dell'altro di circa 1Km. Inoltre il numero massimo di alveari per ettaro sarà in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento 808/2014, che prevede che *"se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato"*.

#### 8.2.10.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio ad alveare erogato annualmente, per una durata di 5 anni.

#### 8.2.10.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 1307/2013, Reg. (UE) 1308/2013, Reg. (UE) 1310/2013, Reg. Delegato (UE) 807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015 "Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi sviluppo rurale", DGR 63/2013 Conferma della perimetrazione aree vulnerabili da nitrati di cui alla DGR 301/2012 e del Programma di Azione di cui alla DGR n. 817/2005 ed alla DGR n. 393/2006; DGR 363/2012 Adozione Studi sulla carta dei suoli della Regione Calabria sul rischio di erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui. DGR 339 Approvazione della Carta del rischio potenziale d'incendio boschivo della Regione Calabria e del relativo report. Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004

#### 8.2.10.3.9.4. Beneficiari

Aziende agricole che praticano l'apicoltura in Calabria, singole o associate, rientranti nella definizione di cui all'art.28.2 del Reg.(UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.9.5. Costi ammissibili

Il livello di sostegno tiene conto del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto dei massimali dell'allegato II del Reg.(UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

- 
- Iscrizione alla banca dati apistica del Ministero della Salute al 31/12/2017 per la prima annualità ed al 31 dicembre di ogni anno di impegno;
- Capacità tecnica di effettuare nomadismo;
- Presenza di un piano annuale preventivo, redatto da un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9., il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura", il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;
- Presenza di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
  - Giorno di inizio operazioni
  - Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS
  - Numero di alveari collocati nella postazione
  - Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento
  - Operazioni mensili

La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l'apiario verrà spostato in un'altra zona/postazione, dovrà essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento.

Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura.

Le tabelle che seguono danno un'indicazione di massima delle essenze botaniche mellifere più diffuse nelle zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e seminaturali della regione Calabria e del loro periodo di fioritura. Tali essenze non vengono utilizzate nella ordinaria pratica apistica del nomadismo.


**Tabella delle Essenze botaniche** (mostra i periodi di fioritura delle più diffuse essenze botaniche mellifere in zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e seminaturali della regione Calabria)

Essenza botanica	Territorio
asfodelo	area costiere

erica arborea	macchia mediterranea
ginestra del carbonaio	macchia mediterranea
cardo	tutto il territorio fino a 600 m slm
sulla	aeree di collina calcarea
trifoglio pratense	sottobosco
edera	incolti
rovo	incolto
ailanto	aree marginali e incolti
corbezzolo	macchia mediterranea interna
robinia	macchia mediterranea interna

**Carta d'uso del  
nomadismo apicolo  
Misura 10.1.9  
PSR Calabria 2014/2020**

(Fonte: Azienda Regionale Sviluppo  
Agricoltura Calabrese - ARSAQ)



	Essenza botanica													
	azfodelo	erica arborea	ginestra dei carbonai	cardo	zulla	trifoglio pratense	edera	rovo	ailanto	diglio	corbezzolo	castagno	robinia	
	Periodo di fioritura													
marzo	1-15 marzo				1-15 marzo									
	15-30 marzo	15-30 marzo	15-30 marzo		15-30 marzo									
aprile		1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile								
			15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile							15-30 aprile	
maggio	1-15 maggio			1-15 maggio	1-15 maggio	1-15 maggio								1-15 maggio
	15-30 maggio		15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio								15-30 maggio
giugno	1-15 giugno		1-15 giugno	1-15 giugno		1-15 giugno			1-15 giugno					
			15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno		15-30 giugno	15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno		
luglio									1-15 luglio		1-15 luglio		1-15 luglio	
									15-30 luglio					
agosto														
								15-30 agosto						
settembre									1-15 settembre					
									15-30 settembre					
ottobre														
novembre													15-30 novembre	
dicembre													1-15 dicembre	

Tabella periodo fioritura

#### 8.2.10.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.10.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premio ad alveare corrispondente a costi aggiuntivi e ai minori guadagni come da articolo 62 (2) del Regolamento 1305/2013 per impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie e che rispettano gli obblighi di baseline. Eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici o di salvaguardia del paesaggio, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici.

Il sostegno viene quantificato in 22 €/alveare. Per gli effetti di economie di scala generate prendendo come riferimento il numero di arnie trasportate che determina un aumento della PLV e quindi un riparto dei costi su un valore maggiore di PLV, per cui le percentuali di incidenza diminuiscono proporzionalmente sui costi di logistica, manodopera, carburante e movimentazione alveari, il premio è ridotto a 18 €/alveare per le aziende che fanno domanda per un numero di alveari superiore a 100 e fino a 500; a 16 €/alveare per le aziende che fanno domanda per un numero di alveari superiore a 500.

Il premio max per anno non potrà superare i 20.000 € per singola azienda o raggruppamento di aziende.

Il calcolo del sostegno, si attiene al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 808/2014 "Conversione di unità: "Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato." Pertanto, l'aiuto massimo non può superare i 450 euro/ha (premio previsto per "altri usi della terra" - pari a 17 alveari ad ettaro).

Considerando un premio massimo di 22 euro ad alveare con un massimo di 17 alveari ad ettaro si raggiunge un premio massimo di 374 €/ha.

#### 8.2.10.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La verifica della pratica del nomadismo avviene attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nel piano annuale preventivo e nel registro delle operazioni (registrate nello stesso giorno in cui si verifica lo spostamento degli apiari) con le coordinate GPS. Queste ultime devono essere conservate e rese disponibili per tutti gli anni di durata dell'impegno, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, con evidenza e lettura delle date, dei siti, della permanenza degli alveari. La consistenza degli apiari dichiarati dall'apicoltore è verificata attraverso la consultazione della Banca Dati Apistica (fonte: Ministero della Salute). L'impegno di identificazione della postazione dichiarata dall'Apicoltore è verificato attraverso l'identificazione degli alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della postazione (coordinate geografiche). Il controllo amministrativo di questo impegno sarà completato con il corrispondente controllo sul campo come previsto dalla normativa comunitaria.

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

La verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità è soddisfatta attraverso il controllo Iscrizione all'Albo apicoltori della Regione Calabria, l'incrocio della banca Dati Apistica (Ministero della Salute) di



competenza delle ASL, le registrazioni effettuate sul registro aziendale; la verifica della pratica del nomadismo sarà soddisfatta attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nel piano annuale preventivo, redatto da un tecnico abilitato, con il registro delle operazioni con le coordinate GPS.

La tracciabilità delle operazioni di nomadismo è verificabile attraverso il sistema della Banca Dati Apistica.

La verificabilità e controllabilità degli impegni viene analizzata rispetto a ciascun singolo impegno:

1. Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9\*; non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Se si tratta di alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo coll'art 9 del Reg. CE 808/2014: soddisfatta;

2. Creazione di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:

- Giorno di inizio operazioni
- Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS
- Numero di alveari collocati nella postazione
- Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento
- Operazioni mensili

La fine delle operazioni corrispondente al giorno in cui l'apiario verrà spostato in un'altra zona/postazione dovrà essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento. Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte: soddisfatta;

3. Redazione di un piano annuale preventivo, a cura di un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte, per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura", il numero di alveari che si intende posizionare per postazione: soddisfatta;

4. Utilizzare solo l'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale) (impegno aggiuntivo non remunerato): soddisfatta;

5. Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività (impegno aggiuntivo non remunerato): soddisfatta.

6. Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i luoghi in cui vengono posizionati gli apiari ed i relativi

spostamenti (impegno aggiuntivo non remunerato): soddisfatta.

Un rischio di natura generale (categoria ECR3) correlato all'attuazione dell'intervento è relativo al rispetto delle condizioni di condizionalità cui sono tenute tutte le imprese beneficiarie ed alla corretta applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazione di impegni.

#### NOTA

\*La Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9 è stata redatta a cura dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); sulla base degli studi pedologici effettuati dalla stessa Azienda, in essa sono state individuate le zone di habitat naturali e seminaturali, identificate per zona altimetrica e caratteristiche pedo-climatiche. Nelle aree costiere rappresentate da dune e paleo dune viene identificato l'habitat dell'asfodelo. Sui rilievi collinari di natura argillosa siti sul versante jonico nella valle dei fiumi Crati e Mesima, viene identificato l'habitat della sulla, del trifoglio e, in subordine, del cardo e della robinia. Sulla fascia altimetrica che va da 800 a 1200 è identificato l'habitat del bosco di latifoglie a prevalenza di castagno. Sull'Altopiano del Poro, sulla fascia Presilana, su quella Aspromontana e del Pollino sono rappresentate le coltivazioni agrarie a carattere estensivo con spazi naturali e seminaturali importanti.

#### 8.2.10.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate. Per i rischi ECR3 individuati sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo degli impegni ed in particolare definito con dettaglio, attraverso un vademecum e checklist, per ciascuno degli impegni: le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi da svolgere, i controlli in loco da svolgere, le annotazioni da redigere e mantenere in ambedue le modalità di controllo; Saranno effettuati controlli in loco e controlli incrociati con i dati disponibili all'Albo apicoltori della Regione Calabria e presso la banca Dati delle ASL di competenza, anche per la verifica dei sistemi di lotta contro le parassitosi. Saranno eseguite campagne informative da parte della Regione sugli obblighi di condizionalità. La verificabilità e controllabilità dell'ammissibilità e degli impegni è rispettata. Non necessitano misure di mitigazione.

#### 8.2.10.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

L'analisi di controllabilità e verificabilità dell'intervento si è conclusa con esito positivo.

#### 8.2.10.3.9.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

2.10.3.9.9.4.1. IMP-01 - Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva non superando gli 0 alveari per postazione

2.10.3.9.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- Registro aziendale di tracciabilità delle operazioni apistiche, con l'indicazione delle zone( coordinate Gps) dove viene effettuato il nomadismo. Controllo in loco sul 5% del campione
- Verifica operazioni di spostamento, attraverso la tracciatura GPS

2.10.3.9.9.4.2. IMP-02- Creazione di un registro aziendale

2.10.3.9.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco sul 5% del campione

2.10.3.9.9.4.3. IMP-03 - Redazione di un Piano Annuale Preventivo

2.10.3.9.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo in loco sul 5% del campione

2.10.3.9.9.4.4. IMP-04 - Utilizzare solo l'ape autoctona

2.10.3.9.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo Registri, controllo in loco 5%

2.10.3.9.9.4.5. IMP-05 - Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti

2.10.3.9.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo Registri, controllo in loco 5%

## 2.10.3.9.9.4.6. IMP-06- Utilizzare strumentazione GPS

### 2.10.3.9.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo Registri, controllo in loco 5%

### 8.2.10.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il metodo di calcolo dell'importo di sostegno tiene conto dei minori guadagni e dei maggiori costi sostenuti dagli apicoltori per ottemperare agli impegni previsti dall'intervento rispetto alla pratica ordinaria. In

particolare i minori guadagni sono legati al fatto che la quantità di miele prodotto nelle zone ad agricoltura estensiva è in media il 32% in meno rispetto a quelle prodotte in altre zone della regione dove la produzione media ad alveare è intorno ai 40 Kg; questo porta ad una riduzione del valore della produzione vendibile del 24% rispetto alle pratiche ordinarie. I maggiori costi trovano giustificazione nel fatto che la maggioranza delle imprese apistiche è ubicata in zone in cui si pratica l'agricoltura intensiva, al contrario le zone con maggiore biodiversità, alla cui salvaguardia è improntato l'intervento, si trovano in zone montane o pedemontane della regione. Per tale motivo gli spostamenti per posizionare gli alveari sono più lunghi in termini di distanze e implicano un aumento dei costi sia di carburante che di ore uomo rispetto alle pratiche ordinarie. La distanza media tra la collocazione delle aziende apistiche e le zone ad agricoltura estensiva o con maggiore biodiversità si aggira sui 50 /60 Km. A differenza di quanto avviene nelle pratiche ordinarie si chiede inoltre agli apicoltori l'impegno che gli apiari siano collocati ad una distanza minima di 1 km l'uno dall'altro e di non superare il numero di 17 alveari ad ettaro al fine di non superare i massimali annui previsti dal FEASR in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento CE 808/2014.

Ulteriori maggiori costi derivano dall'utilizzo della strumentazione GPS; tale impegno non è remunerato.

### Tabella baseline intervento 10.1.9

	IMP. 1	IMP 2	IMP. 3	IMP. 4	IMP: 5	IMP: 6
<b>Descrizione Impegni</b>	Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9  Non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di diversi apicoltori superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro	Creazione di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse	Redazione di un piano annuale preventivo, a cura di un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9	Utilizzare solo l'ape autoctona (Apis mellifera ligustica-ecotipo locale)	Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività	Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti

			il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche per come individuato nella tabella “Periodo di fioritura”			
<b>CGO e BCAA-Condizionalità nazionale e Regionale di cui al DM.</b>	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati
<b>Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari</b>	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati	Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati
<b>Other Relevant National/Regional Requirement</b>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
<b>Relevant Usual Farming Practices</b>	Usualmente in Calabria, nella pratica ordinaria, per la scelta delle postazioni sono scelte nelle zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o naturalistiche per le basse rese nettarifere	Nella pratica ordinaria le aziende apistiche sono tenute a comunicare gli spostamenti degli alveari alla ASL	Nella pratica ordinaria le aziende apistiche, nella pratica ordinaria del nomadismo, non sono tenute alla redazione di un piano annuale degli spostamenti sulle aree di volo	Nella pratica ordinaria sono utilizzate anche specie alloctone importate con potenziali problemi sanitari	Nella pratica ordinaria c'è la somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività	Nella pratica ordinaria del nomadismo non c'è l'obbligo di utilizzo di strumentazione GPS per tracciare gli spostamenti effettuati

	Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento"					
<b>Significato Ambientale ed economico</b>	Servizio di impollinazione al fine della conservazione della biodiversità  Non creare competizione tra gli alveari stessi; coprire una maggiore area onde ottenere un effetto moltiplicativo di tipo ambientale grazie alla maggiore superficie coperta."	Servizio di impollinazione e Conservazione della biodiversità	Servizio di impollinazione e Conservazione della biodiversità	Tutela specie autoctone al fine anche di preservazione e biodiversità	Servizio di impollinazione e sua ottimizzazione	Servizio di impollinazione e Conservazione della biodiversità
<b>Verification Methods of Commitments</b>	Registro aziendale di tracciabilità delle operazioni apistiche, con l'indicazione delle zone( coordinate Gps) dove viene effettuato il nomadismo. Controllo in loco sul 5% del campione  Verifica operazioni di	Controllo in loco sul 5% del campione	Controllo in loco sul 5% del campione	Controllo Registri, controllo in loco 5%	Controllo Registri, controllo in loco 5%	Controllo Registri, controllo in loco 5%

	spostamento, attraverso la tracciatura GPS"					
<b>Costi aggiuntivi e mancati redditi derivanti dagli Impegni</b>	<p>Vengono remunerati:</p> <p>- I costi aggiuntivi derivanti dalla spese di trasporto e accessorie e minori guadagni per minori rese nettariifere per gli apiari che vengono collocati in zone ad agricoltura estensiva. Il maggior costo trova giustificazione nel fatto che la maggioranza delle imprese apistiche è ubicata in zone in cui si pratica l'agricoltura intensiva, al contrario le zone con maggiore biodiversità, alla cui salvaguardia è improntata la misura, si trovano in zone montane o pedemontane della regione.</p> <p>Per tale motivo gli spostamenti per posizionare gli alveari sono più lunghi in termini di distanze e implicano un aumento dei costi sia di carburante che di ore uomo rispetto alle pratiche ordinarie.</p>	Maggiori costi, rispetto all'ordinario, per adozione sistema di tracciabilità e registrazione coordinate Gps (impegno non remunerato)	Maggiori costi amministrativi riferiti ai costi di accesso, gestione e assistenza ai controlli	Maggiori costi, rispetto all'ordinario, per la certificazione e acquisto api autoctone (l'impegno non è remunerato)	Impegno non remunerato	Impegno non remunerato



	<p>La distanza media tra la collocazione delle aziende apistiche e le zone ad agricoltura estensiva o con maggiore biodiversità si aggira sui 50 /60 Km. Si chiede inoltre agli apicoltori l'impegno, a differenza di quanto avviene nelle pratiche ordinarie, che gli apiari siano collocati ad una distanza minima di 1 km l'uno dall'altro e di non superare il numero di 17 alveari ad ettaro al fine di non superare i massimali annui previsti dal FEASR in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento CE 808/2014; "</p>					
<p><b>Corrispondenza impegni - tabella premi</b></p>	<p>A e C</p>	<p>B e D</p>	<p>B e D</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>B</p>

Prodotto	Azienda ordinaria				Azienda sotto impegno (apicoltore singolo)				NOTE
	UM	Quant	Costo Unitario	VALORE IN €	UM	Quant (**)	Costo Unitario	VALORE IN €	
MIELE	kg	40	€ 4,00	€ 160,00	kg	27,2	€ 4,60	€ 125,12	
Polline	kg	0,4	€ 12,00	€ 4,80	kg	0,2672	€ 12,50	€ 3,34	
Cera	kg	0,4	€ 10,00	€ 4,00	kg	0,18496	€ 10,50	€ 1,94	
<b>Valore Totale PLV x ARNIA</b>				<b>€ 168,80</b>				<b>€ 130,40</b>	
<b>Valore Totale PLV x 100 ARNIE (A)</b>				<b>€ 16.880,00</b>				<b>€ 13.040,21</b>	
<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>(COSTI CALCOLATI PER 100 ARNIE)</b>								<b>NOTE</b>
Alimentazione				€ 500,00				€ 500,00	
Carburante				€ 150,00				€ 300,00	A
Energia elettrica				€ 80,00				€ 80,00	
Acquisto regine di sost.				€ 750,00				€ 750,00	
Veterinario+medicinali				€ 800,00				€ 800,00	
Manutenzione				€ 140,00				€ 140,00	
Assicurazioni				€ 300,00				€ 300,00	
Materiale vario (prodotti igienizzanti)				€ 200,00				€ 200,00	
Lavorazione cera per fogli cerei (€ 60 x 20 kg)				€ 1.050,00				€ 1.050,00	
Altri costi				€ 300,00				€ 300,00	
Affitto terreni e locali smielatura				€ 1.000,00				€ 1.000,00	
Affitto mezzi di trasporto				€ 500,00				€ 500,00	
Dotazione postazioni GPS				€ -				€ 240,00	B non remunerato
Spese generali				€ 200,00				€ 200,00	
Costi diretti				€ 5.970,00				€ 6.360,00	
Ammortamento macchine e attrezzature				€ 2.850,00				€ 2.850,00	
Ammortamento fabbricati				€ 300,00				€ 300,00	
Lavoro uomo				€ 5.000,00				€ 5.500,00	C
Interessi su capitale agrario				€ 200,00				€ 200,00	
Costo fattori produttivi				€ 8.350,00				€ 8.850,00	
<b>COSTO TOTALE (B)</b>				<b>€ 14.320,00</b>				<b>€ 15.210,00</b>	
Costo x kg di miele				€ 3,58				€ 5,59	
Costo per arnia				€ 143,20				€ 152,10	
<b>MARGINE LORDO (A-B)</b>				<b>€ 2.560,00</b>				<b>-€ 2.169,79</b>	
Costo aggiuntivo per l'impegno ad arnia	€			20,00	Su 100 arnie			€ 2.000,00	
Costi di transazione (10% premio base)				€ 2,00	Su 100 arnie			€ 200,00	D
Premio agroambientale per beneficiari singoli				€ 22,00	Su 100 arnie			€ 2.200,00	
Giustificazione dei minori guadagni									
(**) La quantità di miele prodotto nelle zone ad agricoltura estensiva è in media il 32% in meno rispetto a quello prodotte in altre zone della regione dove la produzione media ad alveare è intorno ai 40 Kg									
Giustificazione di maggiori costi									
(A e C) Il maggior costo trova giustificazione nel fatto che la maggioranza delle imprese apistiche è ubicata in zone in cui si pratica l'agricoltura intensiva, al contrario le zone con maggiore biodiversità, alla cui salvaguardia è improntata la misura, si trovano in zone montane o pedemontane della regione. Per tale motivo gli spostamenti per posizionare gli alveari sono più lunghi in termini di distanze e implicano un aumento dei costi sia di carburante che di ore/uomo rispetto alle pratiche ordinarie. La distanza media tra la collocazione delle aziende apistiche e le zone ad agricoltura estensiva o con maggiore biodiversità si aggira sui 50 /60 Km. Si chiede inoltre agli apicoltori l'impegno, a differenza di quanto avviene nelle pratiche ordinarie, che gli apiari siano collocati ad una distanza minima di 1 km l'uno dall'altro e di non superare il numero di 17 alveari ad ettaro al fine di non superare i massimali annui previsti dal FEASR in accordo col dettato dell'articolo 9 – Conversione di unità del Regolamento CE 808/2014;									
(B) non remunerato									

8.2.10.3.9.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

2.10.3.9.10.1.1. IMP-01 - Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva non superando gli 0 alveari per postazione

2.10.3.9.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.10.3.9.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP 01. Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9; non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo, una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Se si tratta di alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale una distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo coll'art 9 del Reg. CE 808/2014.

- Usualmente in Calabria, nella pratica ordinaria, per la scelta delle postazioni sono scelte nelle zone ad agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o naturalistiche per le basse rese nettariifere

- Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il posizionamento

2.10.3.9.10.1.2. IMP-02- Creazione di un registro aziendale

2.10.3.9.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.10.3.9.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-02- Creazione di un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse.

Nella pratica ordinaria le aziende apistiche sono tenute a comunicare gli spostamenti degli alveari alla ASL

2.10.3.9.10.1.3. IMP-03 - Redazione di un Piano Annuale Preventivo

2.10.3.9.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

#### 2.10.3.9.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP- 03- Redazione di un piano annuale preventivo, a cura di un tecnico abilitato, riportante le specie botaniche individuate nella tabella “Essenze botaniche” sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d’uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella “Periodo di fioritura”, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;

Nella pratica ordinaria le aziende apistiche, nella pratica ordinaria del nomadismo, non sono tenute alla redazione di un piano annuale degli spostamenti sulle arre di volo

#### 2.10.3.9.10.1.4. IMP-04 - Utilizzare solo l’ape autoctona

##### 2.10.3.9.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

2.10.3.9.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-04 - Utilizzare solo l'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale) (impegno aggiuntivo non remunerato)

Nella pratica ordinaria sono utilizzate anche specie alloctone importate con potenziali problemi sanitari

2.10.3.9.10.1.5. IMP-05 - Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti

2.10.3.9.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

#### 2.10.3.9.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-05 - Divieto di somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività (impegno aggiuntivo non remunerato)

Nella pratica ordinaria c'è la somministrazione di alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività

#### 2.10.3.9.10.1.6. IMP-06- Utilizzare strumentazione GPS

##### 2.10.3.9.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente, in quanto non ci sono impegni di condizionalità correlati

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

#### 2.10.3.9.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

IMP-06- Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti

(Impegno aggiuntivo non remunerato)

Nella pratica ordinaria del nomadismo non c'è l'obbligo di utilizzo di strumentazione GPS per tracciare gli spostamenti effettuati e le postazioni.

#### 8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

non pertinente in quanto descritta a livello di intervento

##### 8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

non pertinente in quanto descritta a livello di intervento

##### 8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

non pertinente in quanto descritta a livello di intervento

#### 8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

l'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di



seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

l'informazione è descritta e riportata a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

l'informazione richiesta viene descritta a livello di singolo intervento

#### 8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

##### ***Clausole di revisione:***

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013, i beneficiari sono sottoposti a due clausole di revisione degli impegni:

- adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura;
- adeguamento del livello di premio onde evitare il doppio finanziamento, ove necessario;
- adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020.

##### ***Regola del divieto di doppio finanziamento:***

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiarie di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione europea. Inoltre, nel caso di agricoltori che hanno diritto ad un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili ai pagamenti della presente misura solo i costi addizionali e/o le perdite di reddito legate agli impegni che vanno al di là delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (altrimenti dette "greening") di cui all'art. 43 del reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o le pratiche ad esse equivalenti elencate all'allegato IX del medesimo regolamento, come individuate a livello nazionale. Ove uno o più impegni di un'operazione della misura corrispondano a una o più

pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente il valore del pagamento verrà ridotto di un importo forfetario pari al pagamento della pratica agricola in questione.

***Condizioni di ammissibilità:***

I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola ai sensi dell'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013, ossia superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) 1307/2013.

***Utilizzo degli anticipi***

Ai sensi del par. 1 art. 75 del reg. (UE)1306/2013 i pagamenti potranno essere effettuati sotto forma di anticipi fino al 75% del sostegno concesso, ultimati i controlli amministrativi di cui all'art. 59, par. 1 del medesimo regolamento.